

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1239 in data 30/10/2023



Assessorat des activités et des biens culturels,
du système éducatif et des politiques des relations intergénérationnelles
Assessorato Beni e attività culturali,
Sistema educativo e Politiche per le relazioni
intergenerazionali

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI STUDIO E CONTRIBUTI ALLOGGIO A FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI, NELL'ANNO ACCADEMICO 2023/2024, PRESSO L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITE DE LA VALLEE D'AOSTE - O PRESSO L'ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D'AOSTA - CONSERVATOIRE DE LA VALLEE D'AOSTE - (ARTT. 5, 6 E 9 LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 1989, N. 30).

**TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE:
VENERDI' 29 DICEMBRE 2023 ORE 12.00**

Concorrono al finanziamento del presente bando: le risorse proprie della Regione Valle d'Aosta e del Fondo Integrativo Statale, le ulteriori risorse aggiuntive nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 1 Investimento 1.7 "Borse di studio per l'accesso all'università" - finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, e il gettito dalla tassa regionale per il diritto allo studio.



INDICE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI)	5
ART. 1.1 (ASSEGNO DI STUDIO)	5
ART. 1.2 (CONTRIBUTO ALLOGGIO).....	5
ART. 2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE)	6
ART. 2.1 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE)	6
ART. 2.2 (ISCRIZIONE NON PERFEZIONATA)	6
ART. 2.3 (CONDIZIONI DI NON AMMISSIONE).....	6
ART. 3 (REQUISITI ECONOMICI).....	7
ART. 3.1 (ISEE UNIVERSITARIO E ISPE).....	7
ART. 3.2 (RICALCOLO ISEE-U).....	8
ART. 3.3 (ISEE CORRENTE)	8
ART. 3.4 (IMPOSSIBILITA' DI FARSI PRODURRE UN'ISEE-UNIVERSITARIO).....	8
ART. 3.5 (STUDENTI CHE NON POSSONO OTTENERE UN'ATTESTAZIONE ISEE).....	8
ART. 4 (REQUISITO DI MERITO)	9
ART. 4.1 (REQUISITO DI MERITO)	9
ART. 4.2 (DEFINIZIONE "CREDITI REGISTRATI").....	10
ART. 4.3 (CARRIERA NON REGOLARE)	10
ART. 4.4 (CREDITI FORMATIVI BONUS).....	11
ART. 5 (REQUISITO DI MERITO PARZIALE)	11
ART. 6 (ASSEGNO DI STUDIO)	12
ART. 6.1 (IMPORTI ASSEGNO DI STUDIO).....	12
ART. 6.2 (STUDENTE INDIPENDENTE).....	13
ART. 6.3 (ACCONTO ASSEGNO DI STUDIO).....	13
ART. 7 (CONTRIBUTO ALLOGGIO).....	14
ART. 7.1 (IMPORTI CONTRIBUTO ALLOGGIO).....	14
ART. 7.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO)	14
ART. 7.3 (DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DEL TITOLO ONEROSO E DELLA DURATA DEI SERVIZI DI ALLOGGIO IN ITALIA)	15

ART. 7.4 (DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DEL TITOLO ONEROSO E DELLA DURATA DEI SERVIZI DI ALLOGGIO ALL'ESTERO).....	15
ART. 7.5 (ACCONTO CONTRIBUTO ALLOGGIO)	16
ART. 8 (MOBILITÀ INTERNAZIONALE).....	17
ART. 8.1 (INTEGRAZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE)	17
ART. 8.2 (RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO)	17
ART. 9 (PREMIO DI LAUREA).....	18
ART. 10 (ASSEGNO DI STUDIO STRAORDINARIO).....	19
ART. 10.1 (ASSEGNO DI STUDIO STRAORDINARIO).....	19
ART. 10.2 (STUDENTI ISCRITTO AL PRIMO ANNO)	19
ART. 10.3 (STUDENTI ISCRITTI A UN ANNO SUCCESSIVO AL PRIMO).....	19
ART. 10.4 (EROGAZIONE ASSEGNO DI STUDIO STRAORDINARIO)	19
ART. 11 (STUDENTI CON DISABILITÀ)	20
ART. 11.1 (DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)	20
ART. 11.2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)	20
ART. 11.3 (REQUISITO DI MERITO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)	20
ART. 11.4 (CREDITI FORMATIVI BONUS PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)	21
ART. 11.5 (REQUISITO DI MERITO PARZIALE PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ).....	21
ART. 11.6 (REQUISITI ECONOMICI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ).....	21
ART. 11.7 (ASSEGNI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)	21
ART. 11.8 (CONTRIBUTO ALLOGGIO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ).....	21
ART. 12 (DOPPIA ISCRIZIONE).....	22
ART. 12.1 (CORSO PRINCIPALE E CORSO SECONDARIO)	22
ART. 12.2 (INCREMENTO DELL'ASSEGNO DI STUDIO E DEL CONTRIBUTO ALLOGGIO).....	22
ART. 13 (TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)	23
ART.13.1 (DOMANDA ON-LINE).....	23
ART. 13.2 (PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE PER STUDENTI STRANIERI NON RESIDENTI IN ITALIA).....	23
ART. 13.3 (COORDINATE BANCARIE)	23
ART. 13.4 (VARIAZIONI ELEMENTI DICHIARATI NELLA DOMANDA ON-LINE)	23
ART. 13.5 (CASI DI ESCLUSIONE).....	24
ART. 14 (FORMAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE GRADUATORIE)	25
ART. 14.1 (FORMAZIONE ELENCHI)	25
ART. 14.2 (FORMAZIONE GRADUATORIE)	25

ART. 15 (CONDIZIONI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE PROVVIDENZE).....	27
ART. 15.1 (CONDIZIONI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO E DEL CONTRIBUTO ALLOGGIO).....	27
ART. 15.2 (ISCRITTI AL PRIMO ANNO)	27
ART. 15.3 (ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO).....	27
ART. 15.4 (STUDENTE BENEFICIARIO DI ANALOGHE PROVVIDENZE).....	27
ART. 16 (ACCERTAMENTI E SANZIONI)	28

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI)

ART. 1.1 (ASSEGNO DI STUDIO)

Sono ritenuti idonei e possono concorrere all'attribuzione dell'assegno di studio di cui all'ART. 6 (ASSEGNO DI STUDIO) gli studenti che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- ART. 2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE);
- ART. 3 (REQUISITI ECONOMICI);
- ART. 4 (REQUISITO DI MERITO).

ART. 1.2 (CONTRIBUTO ALLOGGIO)

Sono ritenuti idonei e possono concorrere all'attribuzione del contributo alloggio di cui all'ART. 7 (CONTRIBUTO ALLOGGIO) gli studenti che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- ART. 2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE);
- ART. 3 (REQUISITI ECONOMICI);
- ART. 4 (REQUISITO DI MERITO);
- ART. 7.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO).

ART. 2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE)

ART. 2.1 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE)

Soddisfano il requisito di partecipazione gli studenti che sono iscritti regolarmente a uno dei seguenti corsi universitari:

- corsi di laurea (L), laurea magistrale (LM) o laurea magistrale a ciclo unico, presso l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste. Gli studenti già in possesso di una laurea (L), incluso il diploma universitario (equiparato alla laurea), che si sono iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico, possono presentare domanda a partire dal quarto anno;
- corsi di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) di primo o secondo livello, presso l'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste. Possono altresì partecipare gli studenti con spiccate capacità e attitudini iscritti regolarmente a corsi di Alta Formazione Artistica e Musicale di primo livello non ancora in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, il quale dovrà comunque essere conseguito entro il completamento del corso di diploma accademico, pena la restituzione delle somme percepite¹.

ART. 2.2 (ISCRIZIONE NON PERFEZIONATA)

Possono presentare domanda on-line di partecipazione al concorso di cui al presente bando gli studenti che, non ancora in possesso della Laurea (L) o del Diploma Accademico di primo livello, intendono perfezionare l'iscrizione entro la sessione di laurea di marzo/aprile 2024, al primo anno:

- di un corso di Laurea magistrale (LM);
- del biennio superiore di secondo livello AFAM;
- fuori corso del corso che già frequentano.

Resta ferma l'esclusione di cui all'ART. 13.5 (CASI DI ESCLUSIONE) in caso di mancato perfezionamento dell'iscrizione, fattispecie che comporterebbe il non possesso del requisito di partecipazione.

La posizione di tali studenti sarà verificata d'ufficio.

ART. 2.3 (CONDIZIONI DI NON AMMISSIONE)

Non soddisfano il requisito di partecipazione gli studenti che:

- a) sono iscritti oltre il primo anno fuori corso;
- b) frequentano l'Università della Valle d'Aosta ai fini del conseguimento del doppio diploma, in virtù di accordi tra Atenei, e non sono tenuti al pagamento delle tasse a favore dell'Università della Valle d'Aosta;
- c) hanno superato per più di un anno la durata normale del corso, tenendo conto dell'anno di prima immatricolazione, indipendentemente dall'anno di corso frequentato e fatte salve le eccezioni descritte nei successivi casi particolari di cui all'ART. 4.3 (CARRIERA NON REGOLARE);
- d) sono già in possesso di un titolo di studio ottenuto al termine di un corso di pari livello a quello per il quale intendono chiedere i benefici, conseguito in Italia o all'estero (avente valore legale in Italia), inclusi la laurea dei corsi pre-riforma e il diploma universitario (equiparato alla Laurea);
- e) sono già stati o sono beneficiari di provvidenze analoghe a quelle di cui al presente bando di concorso, relative al medesimo anno di corso, erogate da Enti pubblici, e indipendentemente dagli anni trascorsi dall'ottenimento del beneficio, fatta salva l'opzione di cui all'ART. 15.4 (STUDENTE BENEFICIARIO DI ANALOGHE PROVVIDENZE).

¹ Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento didattico adottato con decreto direttoriale n. 70/2010.

ART. 3 (REQUISITI ECONOMICI)

ART. 3.1 (ISEE UNIVERSITARIO E ISPE)

Il soddisfacimento dei requisiti economici da parte dello studente dipende da due indicatori, entrambi contenuti nell'Attestazione ISEE²:

- **ISEE-Universitario**³: valore riportato nella tabella intitolata "Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario";
- **ISPE**⁴: Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente. Si calcola dividendo l'"Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP)" per il "Valore della scala di equivalenza".

Per ottenere l'Attestazione ISEE, lo studente o una persona appartenente al suo nucleo familiare deve compilare una Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e presentarla all'INPS: per la procedura di compilazione e presentazione si consiglia di fruire dei servizi dei centri di assistenza fiscale (CAF) e degli altri soggetti abilitati. Generalmente, l'attestazione ISEE è resa disponibile dall'INPS pochi giorni dopo la presentazione della DSU.

L'attestazione ISEE è valida solo se è comprensiva dell'indicatore ISEE-Universitario, vale a dire se al suo interno è presente la tabella intitolata "Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario". Si esorta a verificare che l'attestazione ISEE non presenti omissioni o difformità.⁵

L'aspirante beneficiario, pena l'esclusione, può presentare la domanda di cui all'ART.13.1 (DOMANDA ON-LINE) solo dopo aver presentato una DSU all'INPS.⁶ La medesima DSU deve essere valida al momento di presentazione della suddetta domanda. Il programma on-line di presentazione delle domande controllerà in automatico la banca dati INPS e non permetterà l'inoltro se non rileva la presenza di una DSU valida.

Lo studente non deve allegare alla domanda on-line né la copia della DSU, né la copia dell'attestazione ISEE, in quanto l'*Ufficio borse di studio* le consulterà direttamente nella banca dati INPS.

I requisiti economici sono soddisfatti quando sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:

ISEE-Universitario: non superiore a € **26.306,25**

ISPE: non superiore a € **57.187,53**

Il superamento di anche solo uno dei due limiti sopra riportati comporta l'esclusione dal concorso.

² Tutte le indicazioni contenute in questo articolo in merito all'ISEE sono tratte dal [DPCM 159/2013](#).

³ Non bisogna confondere l'ISEE e ISEE-Universitario. Il termine "ISEE" identifica l'attestazione rilasciata dall'INPS, mentre l'ISEE-Universitario è uno degli indicatori contenuti all'interno dell'attestazione ISEE.

⁴ L'ISPE si calcola dividendo l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) per il valore della scala di equivalenza; l'ISP e l'indicatore della scala di equivalenza sono entrambi riportati nell'attestazione ISEE.

⁵ La presenza di omissioni o difformità è eventualmente segnalata in basso a sinistra nella prima pagina dell'attestazione ISEE. Le omissioni e le difformità sono sanabili producendo una nuova DSU, nella quale sono da inserire i dati mancanti e correggere quelli difformi. L'attestazione ISEE prodotta dall'INPS sulla base di questa nuova DSU sostituirà automaticamente la precedente.

⁶ La DSU si ritiene presentata all'INPS quando le viene assegnato il relativo numero di protocollo (Esempio: INPS-ISEE-2022-09731410B-00). Il periodo di validità della DSU è riportato in basso a sinistra nella prima pagina dell'attestazione ISEE da essa derivata. In prossimità dei termini di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, l'aspirante beneficiario che ha presentato la DSU, ma che è ancora in attesa di ricevere l'attestazione ISEE, può comunque presentare la medesima domanda.

ART. 3.2 (RICALCOLO ISEE-U)

Se lo studente ha dichiarato nella DSU l'importo di una borsa di studio universitaria da lui percepita nel 2021 (appare nel "quadro FC4" nella casella "redditi esenti da imposta"), l'*Ufficio borse di studio* ricalcolerà in diminuzione il valore dell'ISEE-Universitario, sottraendo il valore della suddetta borsa opportunamente rapportato al valore della scala di equivalenza.⁷

Esempio

ISEE-U 26.500,00; valore scala di equivalenza per un nucleo di 3 componenti = 2,04; Borsa percepita € 3.700,00

$26.500,00 - (3.700,00/2,04) = 24.686,27$ ISEE-U ricalcolato

ART. 3.3 (ISEE CORRENTE)

In alternativa all'attestazione ISEE ordinaria, è parimenti accettata l'Attestazione ISEE Corrente. L'Attestazione ISEE Corrente adotta un metodo di calcolo differente per l'indicatore della situazione reddituale (ISR) o per l'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) del nucleo familiare (i quali a cascata incidono sull'indicatore ISEE-Universitario), se tali indicatori differiscono oltre certe misure rispetto a quelli dell'Attestazione ISEE ordinario, ad esempio a causa di recenti eventi avversi a livello di occupazione lavorativa o di patrimonio familiare.

Si consiglia agli studenti di fruire dei servizi dei centri di assistenza fiscale (CAF) o degli altri soggetti abilitati in merito alla possibilità e alla convenienza di ottenere un'Attestazione ISEE Corrente.

ART. 3.4 (IMPOSSIBILITA' DI FARSI PRODURRE UN'ISEE-UNIVERSITARIO)

In caso di gravi e documentabili impedimenti nella produzione della DSU destinata all'ottenimento di un'attestazione ISEE contenente, in particolare, l'indicatore ISEE-Universitario, previa valutazione del competente Ufficio è parimenti accettabile l'attestazione ISEE contenente il solo indicatore ISEE ORDINARIO, che verrà preso in considerazione al posto dell'ISEE-Universitario per i fini di cui al presente bando.

Per avvalersi di tale possibilità, lo studente dovrà farne esplicita richiesta nella sezione "note e dichiarazioni" della domanda on-line di partecipazione.

ART. 3.5 (STUDENTI CHE NON POSSONO OTTENERE UN'ATTESTAZIONE ISEE)

Lo studente:

- avente la cittadinanza non italiana e la residenza in Italia,

oppure,

- avente la cittadinanza italiana e la residenza non in Italia,

se ha verificato con un centro di assistenza fiscale (CAF) che la sua suddetta condizione gli impedisce di produrre una DSU e dunque di ottenere un'attestazione ISEE, soddisfa d'ufficio i requisiti economici in deroga all'ART. 3.1 (ISEE UNIVERSITARIO E ISPE). Al medesimo studente sarà attribuito il valore ISEE-Universitario pari al limite superiore della fascia economica più alta, ossia € 26.306,25.

⁷ Tale possibilità è prevista dall'art. 4 c. 5 del DPCM 159/2013.

ART. 4 (REQUISITO DI MERITO)

ART. 4.1 (REQUISITO DI MERITO)

Il requisito di merito è soddisfatto se lo studente, entro una determinata data, possiede un numero minimo di crediti registrati (CFU/CFA), secondo quanto riportato nelle seguenti tabelle. I CFU/CFA richiesti variano in base:

- all'Università;
- alla tipologia di corso;
- al numero di anni accademici trascorsi dall'anno accademico di prima immatricolazione, tenuto conto dell'ART. 4.3 (CARRIERA NON REGOLARE). Non rileva l'anno del piano di studi frequentato.

UNIVERSITA DELLA VALLE D'AOSTA						
	1° anno (a.a. di prima immatricolazione 2023-2024)	2° anno (a.a. di prima imm. 2022-2023)	3° anno (a.a. di prima imm. 2021-2022)	4° anno (a.a. di prima imm. 2020-2021)	5° anno (a.a. di prima imm. 2019-2020)	6° anno (a.a. di prima imm. 2018-2019)
Corsi di laurea (L)	n.30 CFU registrati entro il 10 agosto 2024 (l'accesso ai benefici è valutato ex-post);	n. 35 CFU registrati entro il 20 novembre 2023	n. 84 CFU registrati entro il 10 agosto 2023	(primo a.a. fuori corso) n. 138 CFU registrati entro il 10 agosto 2023	-	-
Corsi di laurea magistrale (LM)	n.36 CFU registrati entro il 10 agosto 2024 (l'accesso ai benefici è valutato ex-post);	n.40 CFU registrati entro il 20 novembre 2023	(primo a.a. fuori corso) n. 84 CFU registrati entro il 10 agosto 2023	-	-	-
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria	n.30 CFU registrati entro il 10 agosto 2024 (l'accesso ai benefici è valutato ex-post);	n. 35 CFU registrati entro il 20 novembre 2023	n. 84 CFU registrati entro il 10 agosto 2023	n. 138 CFU registrati entro il 10 agosto 2023	n. 192 CFU registrati entro il 10 agosto 2023	(primo a.a. fuori corso) n. 248 CFU registrati entro il 10 agosto 2023

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D'AOSTA – AFAM				
	1° anno (a.a. di prima immatricolazione 2023-2024)	2° anno (a.a. di prima immatricolazione 2022-2023)	3° anno (a.a. di prima immatricolazione 2021-2022)	4° anno (a.a. di prima immatricolazione 2020-2021)
Triennio superiore di primo livello	n.30 CFA registrati entro il 10 agosto 2024 (l'accesso ai benefici è valutato ex-post);	n. 35 CFA registrati entro il 20 novembre 2023	n. 84 CFA registrati entro il 10 agosto 2023	(primo a.a. fuori corso) n. 138 CFA registrati entro il 10 agosto 2023
Biennio superiore di secondo livello	n.36 CFA registrati entro il 10 agosto 2024 (l'accesso ai benefici è valutato ex-post);	n. 40 CFA registrati entro il 20 novembre 2023	(primo a.a. fuori corso) n. 84 CFA registrati entro il 10 agosto 2023	-

Il requisito di cui al presente paragrafo è verificato d'ufficio.

ART. 4.2 (DEFINIZIONE “CREDITI REGISTRATI”)

I CFU/CFA relativi a un esame o altra attività si intendono “registrati” quando figurano nel libretto dello studente, cartaceo o elettronico, ovverosia quando sono registrati nella sua carriera. Non rilevano le date in cui sono stati sostenuti gli esami e le altre attività che attribuiscono crediti, visto che tali date possono differire da quelle di registrazione.

La registrazione di crediti in data successiva al 10 agosto è ammessa esclusivamente:

- per le prove sostenute all'estero nell'ambito di programmi di mobilità internazionale, purché registrate entro la scadenza del presente bando per gli iscritti ad anni successivi al primo ed entro il 20 novembre 2024 per gli iscritti ai primi anni;
- per le attività di tirocinio/stage effettuati in Italia, purché registrate entro il 20 novembre 2023 per gli iscritti ad anni successivi al primo ed entro il 20 novembre 2024 per gli iscritti ai primi anni.

Ai fini del raggiungimento del merito valgono tutti i crediti registrati entro i termini previsti dal presente bando (esami, attività, stage, tirocini, laboratori, mobilità internazionale e simili), inclusi i crediti riconosciuti da percorsi accademici e non accademici.

Non concorrono al raggiungimento del merito i crediti ottenuti tramite i percorsi formativi richiesti per accedere ai concorsi nei ruoli di docente o tramite i percorsi formativi abilitanti per i docenti (24 e 60 CFU), qualora non costituiscano già parte integrante del piano di studi.

ART. 4.3 (CARRIERA NON REGOLARE)

Per la determinazione dell'anno accademico di prima immatricolazione di cui all'ART. 4.1 (REQUISITO DI MERITO), nei casi particolari di carriera non regolare, si applicano le seguenti disposizioni.

- **Rinuncia agli studi senza crediti formativi riconosciuti.**
In caso di reinscrizione all'Università a seguito di una rinuncia agli studi senza riconoscimento di eventuali crediti maturati nella carriera universitaria precedente, verrà considerato quale anno di prima immatricolazione, quello dell'immatricolazione effettuata dopo la rinuncia agli studi. La presente deroga non si applica qualora lo studente si reisciva, senza soluzione di continuità, al medesimo corso di studi.
- **Passaggio di corso senza crediti formativi riconosciuti.**
In caso di passaggio da un qualsiasi anno di corso ad un primo anno di altro corso, senza riconoscimento di crediti formativi, verrà considerata quale prima immatricolazione l'iscrizione al primo anno effettuata conseguentemente al passaggio di corso.
- **Rinuncia agli studi, passaggio di corso o decadimento di carriera con crediti formativi riconosciuti.**
In caso di reinscrizione all'Università a seguito di una rinuncia agli studi, di un passaggio di corso oppure in caso di carriera decaduta **con crediti formativi riconosciuti**, l'anno di prima immatricolazione, verrà determinato con riferimento all'anno di corso a cui lo studente risulta iscritto e precisamente:
 - se lo studente è iscritto al primo anno di corso, esso coinciderà con il nuovo anno di immatricolazione;
 - se lo studente è iscritto ad anni successivi, l'anno ipotetico di prima immatricolazione sarà determinato secondo il criterio di seguito esemplificato:
 - reinscrizione 2023/2024 anno di corso secondo → Prima immatricolazione 2022/2023;
 - reinscrizione 2023/2024 anno di corso terzo → Prima immatricolazione 2021/2022.

La presente deroga non si applica qualora lo studente si reisciva, senza soluzione di continuità, al medesimo corso di studi.

I crediti riconosciuti concorrono alla formazione del merito.

➤ **Prima immatricolazione ad anni successivi al primo.**

Per gli studenti immatricolati per la prima volta ad anni successivi al primo, nei casi diversi da quelli contemplati ai punti precedenti (rinuncia agli studi e passaggio di corso), l'anno ipotetico di prima immatricolazione verrà determinato secondo il criterio di seguito esemplificato:

- 2023/2024 immatricolato direttamente al secondo anno di corso → Prima immatricolazione 2022/2023.

I crediti riconosciuti concorrono alla formazione del merito.

➤ **Interruzione motivata degli studi.**

Non contano nel computo del numero di anni quelli per i quali le Università abbiano concesso l'esonero dal pagamento delle tasse per interruzione motivata degli studi (servizio militare di leva volontario o servizio civile, maternità o grave infermità documentata e simili) e per i quali gli studenti non possano effettuare alcun atto di carriera.

ART. 4.4 (CREDITI FORMATIVI BONUS)

Per il conseguimento del requisito di merito di cui all'ART. 4.1 (REQUISITO DI MERITO), gli studenti possono utilizzare, nel corso della propria carriera universitaria⁸, fino ad un massimo di n. 6 crediti formativi (CFU/CFA) bonus complessivi, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti e registrati.

Esempio: uno studente iscritto al 2° anno di un corso di Laurea (L) presso UniVdA, che possiede 33 CFU conseguiti e registrati, può utilizzare 2 dei 6 CFU bonus di cui dispone ai fini del raggiungimento del requisito minimo di 35 CFU. Allo studente residueranno ancora 4 CFU che potrà utilizzare nel corso della sua rimanente carriera universitaria.

ART. 5 (REQUISITO DI MERITO PARZIALE)

Il requisito di merito parziale, necessario al fine dell'idoneità a ricevere gli acconti di cui all'ART. 6.3 (ACCONTO ASSEGNO DI STUDIO) e di cui all'ART. 7.5 (ACCONTO CONTRIBUTO ALLOGGIO), è soddisfatto dallo studente iscritto al primo anno del proprio corso se, entro la data del 28 febbraio 2024, possiede almeno 6 crediti registrati (CFU/CFA).

Il suddetto requisito è verificato d'ufficio.

⁸ Con carriera universitaria si intende: Laurea (L) e Laurea magistrale (LM) congiunte oppure Laurea magistrale a ciclo unico.

ART. 6 (ASSEGNO DI STUDIO)

ART. 6.1 (IMPORTI ASSEGNO DI STUDIO)

Lo studente che soddisfa le condizioni di cui all'ART. 1.1 (ASSEGNO DI STUDIO) concorre all'attribuzione di un assegno di studio determinato sulla base dell'ISEE-Universitario, nelle misure indicate nella seguente tabella:

Fascia economica	ISEE-Universitario	A	B
1 [^]	da € 0,00 a € 13.153,12	€ 3.085,00	€ 4.474,00
2 [^]	da € 13.153,13 a € 17.537,50	€ 2.683,00	€ 3.890,00
3 [^]	da € 17.537,51 a € 23.626,00	€ 2.270,00	€ 3.351,00
4 [^]	da € 23.626,01 a € 26.306,25	€ 1.946,00	€ 2.702,00

Gli importi di cui alla **colonna A** sono liquidati allo studente che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- essere residente, alla data di presentazione della domanda, a una distanza inferiore a 24 km dalla sede universitaria frequentata;
- essere beneficiario del contributo alloggio di cui all'ART. 7 (CONTRIBUTO ALLOGGIO).

Gli importi di cui alla **colonna B** sono liquidati allo studente che ha la residenza, alla data di presentazione della domanda, a una distanza pari o superiore a 24 km dalla sede universitaria frequentata e che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- non aver richiesto il contributo alloggio in sede di presentazione della domanda on-line di cui all'ART.13.1 (DOMANDA ON-LINE);
- non risultare idoneo al contributo alloggio;
- essere idoneo al contributo alloggio, ma non beneficiarne per esaurimento dei fondi disponibili;

Gli importi di cui alla **colonna B** sono inoltre attribuiti:

- allo studente che risiede, alla data di presentazione della domanda, a una distanza inferiore a 24 Km dalla sede universitaria frequentata e che partecipa a programmi di mobilità internazionale, il cui periodo è riconosciuto in termini di crediti dagli Atenei valdostani, di durata non inferiore ai 2 mesi;
- allo studente straniero, avente la cittadinanza di un paese non appartenente all'Unione Europea, il cui nucleo familiare non risiede in Italia, e che non beneficia del contributo alloggio in quanto iscritto al primo anno fuori corso.

Lo studente che vuole beneficiare dell'assegno di studio di cui al presente paragrafo deve farne esplicita richiesta in sede di presentazione della domanda on-line di cui all'ART.13.1 (DOMANDA ON-LINE), pena l'esclusione dall'attribuzione del beneficio stesso.

L'assegno di studio è esente dall'imposta sui redditi⁹. Tuttavia, a erogazione avvenuta, sarà comunque fornita allo studente la Certificazione Unica (CU), in quanto il relativo importo rileva ai fini di una eventuale futura attestazione ISEE.

ART. 6.2 (STUDENTE INDIPENDENTE)

Lo studente indipendente (ovverosia colui che risulta unico componente del nucleo familiare ai fini dell'indicatore ISEE-Universitario), che risulta idoneo ai sensi dell'ART. 1.1 (ASSEGNO DI STUDIO) ha diritto, qualora non sia iscritto fuori corso, a beneficiare anche del contributo alloggio di cui all'ART. 7 (CONTRIBUTO ALLOGGIO), indipendentemente dal soddisfare o meno i requisiti di cui all'ART. 1.2 (CONTRIBUTO ALLOGGIO). Pertanto, lo stesso studente riceverà, in base alla fascia di appartenenza relativa all'indicatore ISEE-Universitario, sia l'assegno di studio relativo alla colonna A della tabella di cui al presente articolo, sia l'importo del contributo alloggio.

La condizione di studente indipendente è verificata d'ufficio in base all'attestazione ISEE rilevata dalla banca dati INPS.

ART. 6.3 (ACCONTO ASSEGNO DI STUDIO)

Lo studente iscritto al primo anno del proprio corso è idoneo a ricevere un acconto pari al 25% dell'assegno di studio di cui all'ART. 6 (ASSEGNO DI STUDIO) se in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- requisiti di cui all'ART. 2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE);
- requisiti di cui all'ART. 3 (REQUISITI ECONOMICI);
- requisito di cui all'ART. 5 (REQUISITO DI MERITO PARZIALE).

Coloro che ricevono l'acconto di cui al presente paragrafo, anche se non soddisferanno il requisito di cui all'ART. 4 (REQUISITO DI MERITO), non sono tenuti a restituirlo.

⁹ Legge 13 agosto 1984 n. 476 e Circolare n. 109/e del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

ART. 7 (CONTRIBUTO ALLOGGIO)

ART. 7.1 (IMPORTI CONTRIBUTO ALLOGGIO)

Lo studente che soddisfa le condizioni di cui all'ART. 1.2 (CONTRIBUTO ALLOGGIO) concorre all'attribuzione di un contributo alloggio determinato sulla base dell'indicatore per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE-Universitario), nelle misure indicate nella seguente tabella:

Fascia economica	ISEE-Universitario	Importi
1 [^]	da € 0,00 a € 13.153,12	€ 4.570,00
2 [^]	da € 13.153,13 a € 17.537,50	€ 3.974,00
3 [^]	da € 17.537,51 a € 23.626,00	€ 3.297,00
4 [^]	da € 23.626,01 a € 26.306,25	€ 2.919,00

Il contributo alloggio è esente dall'imposta sui redditi¹⁰. Tuttavia, a erogazione avvenuta, sarà comunque fornita allo studente la Certificazione Unica (CU), in quanto il relativo importo rileva ai fini di una eventuale futura attestazione ISEE.

Per ottenere il contributo alloggio, pena l'esclusione dall'attribuzione del beneficio, lo studente deve farne esplicita richiesta in sede di presentazione della domanda on-line di cui all'ART.13.1 (DOMANDA ON-LINE).

ART. 7.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO)

I requisiti specifici per il contributo alloggio si intendono soddisfatti se lo studente soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- avere la residenza anagrafica, all'atto di presentazione della domanda, a una distanza dalla sede universitaria frequentata pari o superiore a 24 km;
- aver preso alloggio a titolo oneroso nei pressi della sede del corso per un periodo non inferiore a 9 mesi, compreso tra il 1° settembre 2023 e il 31 ottobre 2024;
- non essere iscritto fuori corso.

Con "nei pressi della sede del corso" si intendono gli immobili distanti non oltre 15 km dalla sede universitaria frequentata.

Ai fini del raggiungimento dei 9 mesi cumulano i soggiorni in Italia e all'estero, purché a titolo oneroso, e solo se correlati alla frequenza del percorso universitario oggetto della domanda on-line.

Il periodo minimo di 9 mesi è ridotto a 8 mesi qualora lo studente abbia trascorso l'intero anno accademico 2023/2024 in mobilità internazionale e abbia maturato tutti i relativi crediti previsti dal piano di studi entro tale periodo.

¹⁰ Legge 13 agosto 1984 n. 476 e Circolare n. 109/e del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

Lo studente avente la cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione Europea il cui nucleo familiare non risiede in Italia soddisfa i requisiti specifici per il contributo alloggio anche in assenza delle sopraportate condizioni.

ART. 7.3 (DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DEL TITOLO ONEROSO E DELLA DURATA DEI SERVIZI DI ALLOGGIO IN ITALIA)

Con "alloggio a titolo oneroso", di cui all'ART. 7.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO), per quanto riguarda i soggiorni in **Italia** si intende un servizio di alloggio per il quale esiste almeno uno dei seguenti documenti giustificativi:

- contratto di locazione regolarmente registrato, intestato allo studente o a un componente del nucleo familiare¹¹, e riferito all'alloggio non di proprietà di un componente del nucleo familiare, utilizzato nei pressi della sede del corso universitario così come sopra specificato (il contratto può essere intestato a più conduttori);
- certificazione fiscalmente valida, per gli studenti domiciliati presso strutture collettive pubbliche o private, anche alberghiere, attestante l'importo complessivo da versare per il posto utilizzato;

Lo studente, pena l'esclusione dall'attribuzione del beneficio, in sede di presentazione della domanda on-line di cui all'ART.13.1 (DOMANDA ON-LINE) deve fornire i riferimenti ai suddetti documenti giustificativi.

Qualora lo studente, alla data di scadenza di presentazione della domanda on-line, non sia in possesso del rinnovo del contratto di locazione, in quanto non ancora scaduto, dovrà comunque indicare i riferimenti al contratto e successivamente, entro il 31 marzo 2024, dovrà inoltrare una mail a borseunionline@regione.vda.it, nella quale fornisce gli estremi del contratto rinnovato e alla quale allega la scansione del proprio documento di identità.

ART. 7.4 (DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DEL TITOLO ONEROSO E DELLA DURATA DEI SERVIZI DI ALLOGGIO ALL'ESTERO)

Con "alloggio a titolo oneroso", di cui all'ART. 7.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO), per quanto riguarda i soggiorni all'**estero** si intende un servizio di alloggio fruito per la frequenza a programmi di mobilità internazionale, tirocini o stage, per il quale è possibile produrre una delle seguenti tipologie di documenti giustificativi:

- copie dei bonifici completi di nominativo dello studente, località, periodo e importo;
- ricevute di pagamento rilasciate dal proprietario dell'unità abitativa;
- ricevute di pagamento rilasciate da strutture e residenze;
- dichiarazioni sottoscritte dal proprietario dell'unità abitativa, complete di nominativo dello studente, ubicazione dell'alloggio, periodo del soggiorno e ammontare del canone mensile effettivamente pagato.

Lo studente, pena l'esclusione dall'attribuzione del beneficio, deve inoltrare una mail a borseunionline@regione.vda.it, entro 30 giorni dal termine della frequenza del programma di mobilità, del tirocinio o dello stage, alla quale allega:

¹¹ Persona presente nello stato di famiglia dello studente.

- i suddetti documenti giustificativi, dai quali deve essere possibile desumere la durata di fruizione del servizio e l'onere;
- la scansione del proprio documento di identità.

I suddetti documenti giustificativi, se redatti in lingua diversa dall'italiano o dal francese, devono essere presentati tradotti in italiano e autenticati.

ART. 7.5 (ACCONTO CONTRIBUTO ALLOGGIO)

Lo studente iscritto al primo anno del proprio corso è idoneo a ricevere un acconto pari al 25% del contributo alloggio di cui al presente articolo, se in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- requisiti di cui all'ART. 2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE);
- requisiti di cui all'ART. 3 (REQUISITI ECONOMICI);
- requisito di cui all'ART. 5 (REQUISITO DI MERITO PARZIALE);
- requisiti di cui all'ART. 7.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO), ma solo se posseduti e verificabili alla data del 28 febbraio 2024.

Coloro che ricevono l'acconto di cui al presente paragrafo, anche se non soddisferanno il requisito di cui all'ART. 4 (REQUISITO DI MERITO), non sono tenuti a restituirlo.

ART. 8 (MOBILITÀ INTERNAZIONALE)

ART. 8.1 (INTEGRAZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE)

Lo studente beneficiario dell'assegno di studio di cui all'ART. 6 (ASSEGNO DI STUDIO) che nell'anno accademico 2023/2024 effettua qualsiasi spostamento dalla propria sede universitaria per partecipare a programmi di mobilità internazionale previsti dalla propria Università, ha diritto, una sola volta per ciascun corso di studi, a un'integrazione dell'assegno di studio di € 20,00 per ogni giorno di mobilità, fino a un massimo di 300 giorni.

L'integrazione è concessa allo studente idoneo all'assegno di studio, a condizione che il periodo di studio e/o tirocinio soddisfi tutte le seguenti condizioni:

- abbia inizio nell'anno accademico 2023/2024 e si concluda entro l'anno accademico 2024/2025;
- abbia una durata minima di 7 giorni;
- abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva;
- sia svolto in presenza e non in modalità virtuale.

Lo studente che vuole beneficiare dell'integrazione di cui al presente paragrafo deve farne esplicita richiesta in sede di presentazione della domanda on-line di cui all'ART.13.1 (DOMANDA ONLINE), pena l'esclusione dall'attribuzione del beneficio stesso.

Dall'importo dell'integrazione è dedotto l'ammontare della provvidenza concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale, anche non comunitario.

La liquidazione dell'integrazione potrà avvenire anche in tempi successivi alla liquidazione dell'assegno di studio.

Ai fini della concessione dell'integrazione, l'Ufficio Borse di studio al termine del programma di mobilità accerterà d'ufficio presso gli Atenei presenti in Valle:

- l'effettivo periodo del programma svolto all'estero;
- l'avvenuto riconoscimento del periodo in termini di crediti da parte degli Atenei presenti in Valle. Tale riconoscimento deve avvenire entro 3 mesi dalla conclusione del periodo di mobilità;
- l'eventuale concessione di provvidenze a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale, anche non comunitario.

ART. 8.2 (RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO)

Allo studente beneficiario dell'integrazione di cui all'ART. 8.1 (INTEGRAZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE) è concesso un rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per partecipare ai programmi di mobilità internazionale.

Il suddetto rimborso è concesso per massimo due viaggi di andata e due viaggi di ritorno, fino all'importo complessivo massimo di € 500,00.

Per ottenere il rimborso, pena l'esclusione dall'attribuzione del beneficio, lo studente deve inoltrare una mail a borseunionline@regione.vda.it, **entro 30 giorni dal termine del periodo di mobilità**, nella quale richiede di ricevere il rimborso e alla quale allega:

- i documenti giustificativi¹² della spesa dei viaggi;
- la scansione del proprio documento di identità.

L'importo erogato è da intendersi al netto di eventuali rimborsi da parte di altri Uffici regionali/Enti.

¹² Ricevute di bonifico da un conto corrente intestato allo studente o documenti di viaggio nominativi nei quali è riportato l'importo della spesa.

ART. 9 (PREMIO DI LAUREA)

Allo studente beneficiario dell'assegno di studio, di cui all'ART. 6 (ASSEGNO DI STUDIO), che consegue il titolo finale entro la durata normale del proprio corso di studi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, con una votazione di almeno 100/110, verrà corrisposto un premio di laurea di € 500,00. Detto studente deve avere carriera regolare, fatti salvi i casi di rinuncia agli studi o passaggio di corso (ma solo se non hanno comportato il riconoscimento di crediti formativi), o l'interruzione motivata degli studi.

La posizione di tale studente sarà accertata d'ufficio.

La liquidazione dell'integrazione avverrà in data successiva al 31 gennaio 2024.

ART. 10 (ASSEGNO DI STUDIO STRAORDINARIO)

ART. 10.1 (ASSEGNO DI STUDIO STRAORDINARIO)

Potrà essere concesso, per un solo anno nella carriera universitaria, un assegno di studio straordinario allo studente che ricade in tutte le seguenti condizioni:

- soddisfa i requisiti di cui all'ART. 2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE);
- soddisfa i requisiti di cui all'ART. 3 (REQUISITI ECONOMICI);
- alla scadenza determinata per il possesso del requisito di cui all'ART. 4 (REQUISITO DI MERITO), lo stesso non è stato soddisfatto a causa di gravi motivi di salute o per altre gravi cause eccezionali, debitamente documentate.

ART. 10.2 (STUDENTI ISCRITTO AL PRIMO ANNO)

Lo studente iscritto al primo anno del proprio corso, a condizione che abbia presentato la domanda online di cui all'ART.13.1 (DOMANDA ON-LINE), ai fini dell'ottenimento dell'assegno di studio straordinario deve inoltrare, pena l'esclusione dalla possibilità di ricevere il beneficio, una mail a borseunionline@regione.vda.it, entro il 31 agosto 2024, nella quale richiede di ricevere l'assegno di studio straordinario e alla quale allega:

- la documentazione dell'autorità istituzionalmente competente in relazione alla tipologia dell'impedimento, utile per la sua valutazione;
- la scansione del proprio documento di identità.

ART. 10.3 (STUDENTI ISCRITTI A UN ANNO SUCCESSIVO AL PRIMO)

Lo studente iscritto a un anno successivo al primo del proprio corso, per ottenere l'assegno di studio straordinario, pena l'esclusione dalla possibilità di ottenere il beneficio, deve:

- presentare la domanda on-line di cui all'ART.13.1 (DOMANDA ON-LINE), dichiarando, nella Sezione "note e dichiarazioni", di non essere in possesso del requisito di merito e di voler richiedere l'assegno di studio straordinario;
- inoltrare a borseunionline@regione.vda.it i seguenti allegati:
 - la documentazione dell'autorità istituzionalmente competente in relazione alla tipologia dell'impedimento, utile per la sua valutazione;
 - la scansione del proprio documento di identità.

ART. 10.4 (EROGAZIONE ASSEGNO DI STUDIO STRAORDINARIO)

L'assegno di studio straordinario sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, successivamente all'erogazione degli assegni di studio agli studenti di cui all'ART. 6 (ASSEGNO DI STUDIO).

ART. 11 (STUDENTI CON DISABILITÀ)

ART. 11.1 (DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli studenti disabili con invalidità pari o superiore al 66% e agli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

ART. 11.2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)

La disposizione di cui alla lettera a) di cui all'ART. 2.3 (CONDIZIONI DI NON AMMISSIONE) è sostituita dalla seguente:

- a) sono iscritti oltre il secondo anno fuori corso per i corsi di durata biennale e triennale e oltre il terzo anno fuori corso per i corsi di durata quinquennale.

La disposizione di cui alla lettera c) di cui all'art'ART. 2.3 (CONDIZIONI DI NON AMMISSIONE) è sostituita dalla seguente:

- b) hanno superato per più di due anni la durata normale del corso biennale o triennale, o di tre anni la durata normale del corso quinquennale, tenendo conto dell'anno di prima immatricolazione, indipendentemente dall'anno di corso frequentato e fatte salve le eccezioni descritte nei successivi casi particolari di cui all'ART. 4.3 (CARRIERA NON REGOLARE).

ART. 11.3 (REQUISITO DI MERITO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)

Ai fini del possesso del requisito di merito non si applicano le tabelle di cui all'ART. 4 (REQUISITO DI MERITO), bensì le seguenti.

UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA								
	1° anno (a.a. di prima immatricola zione 2023 - 2024)	2° anno (a.a. di prima immatricol azione 2022- 2023)	3° anno (a.a. di prima immatricol azione 2021- 2022)	4° anno (a.a. di prima immatricol azione 2020- 2021)	5° anno (a.a. di prima immatricol azione 2019- 2020)	6° anno (a.a. di prima immatricol azione 2018- 2019)	7° anno (a.a. di prima immatricol azione 2017- 2018)	8° anno (a.a. di prima immatricol azione 2016- 2017)
Studenti iscritti ai corsi di laurea di primo livello	n.18 CFU registrati entro il 10 agosto 2024 (l'accesso ai benefici è valutato ex-post);	n. 21 CFU registrati entro il 20 novembre 2023	n. 48 CFU registrati entro il 10 agosto 2023	n. 81 CFU registrati entro il 10 agosto 2023	n. 114 CFU registrati entro il 10 agosto 2023	-	-	-
Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale:	n.18 CFU registrati entro il 10 agosto 2024 (l'accesso ai benefici è valutato ex-post);	n.24 CFU registrati entro il 20 novembre 2023	n. 48 CFU registrati entro il 10 agosto 2023	n. 81 CFU registrati entro il 10 agosto 2023	-	-	-	-
Studenti iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria:	n.18 CFU registrati entro il 10 agosto 2024 (l'accesso ai benefici è valutato ex-post);	n. 21 CFU registrati entro il 20 novembre 2023	n. 48 CFU registrati entro il 10 agosto 2023	n. 81 CFU registrati entro il 10 agosto 2023	n. 114 CFU registrati entro il 10 agosto 2023	n. 147 CFU registrati entro il 10 agosto 2023	n. 180 CFU registrati entro il 10 agosto 2023	n. 213 CFU registrati entro il 10 agosto 2023

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D'AOSTA – AFAM					
	1° anno (a.a. di prima immatricolazione 2023-2024)	2° anno (a.a. di prima immatricolazione 2022-2023)	3° anno (a.a. di prima immatricolazione 2021-2022)	4° anno (a.a. di prima immatricolazione 2020-2021)	5° anno (a.a. di prima immatricolazione 2019-2020)
Studenti iscritti al triennio superiore di primo livello:	n. 18 CFA registrati e conseguiti entro il 10 agosto 2024 (l'accesso ai benefici è valutato ex-post);	n. 21 CFA registrati entro il 20 novembre 2023	n. 48 CFA registrati entro il 10 agosto 2023	n. 81 CFA registrati entro il 10 agosto 2023	n. 114 CFA registrati entro il 10 agosto 2023
Studenti iscritti al biennio superiore di secondo livello:	n. 21 CFA registrati entro il 10 agosto 2024 (l'accesso ai benefici è valutato ex-post);	n. 24 CFA registrati entro il 20 novembre 2023	n. 48 CFA registrati entro il 10 agosto 2023	n. 81 CFA registrati entro il 10 agosto 2023	-

ART. 11.4 (CREDITI FORMATIVI BONUS PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)

Il numero massimo complessivo di crediti formativi (CFU/CFA) bonus di cui all'ART. 4.4 (CREDITI FORMATIVI BONUS) non è 6, bensì 4.

ART. 11.5 (REQUISITO DI MERITO PARZIALE PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)

Ai fini del possesso del requisito di merito parziale di cui all'ART. 5 (REQUISITO DI MERITO PARZIALE) i CFU/CFA registrati da possedere non sono 6, bensì 4.

ART. 11.6 (REQUISITI ECONOMICI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)

Gli importi ISEE-Universitario e ISPE di cui all'ART. 3 (REQUISITI ECONOMICI) nonché le fasce economiche di cui all'ART. 6.1 (IMPORTI ASSEGNO DI STUDIO) e all'ART. 7.1 (IMPORTI CONTRIBUTO ALLOGGIO) sono aumentati del 30%.

ART. 11.7 (ASSEGNI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)

L'assegno di studio spettante di cui all'ART. 6.1 (IMPORTI ASSEGNO DI STUDIO) è maggiorato del 100%.

ART. 11.8 (CONTRIBUTO ALLOGGIO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)

Il contributo alloggio spettante di cui all'ART. 7.1 (IMPORTI CONTRIBUTO ALLOGGIO) è maggiorato del 50%.

Il requisito "non essere iscritto fuori corso" di cui all'ART. 7.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO) non si applica.

ART. 12 (DOPPIA ISCRIZIONE)

ART. 12.1 (CORSO PRINCIPALE E CORSO SECONDARIO)

La normativa vigente, con specifiche limitazioni, prevede la possibilità dell'iscrizione contemporanea a due corsi universitari.

Nel caso in cui lo studente si sia iscritto per la prima volta ai suddetti corsi in anni accademici diversi, si intende:

- a) il corso principale: il corso a cui lo studente si è iscritto in un anno accademico antecedente quello di iscrizione del corso secondario;
- b) il corso secondario: il corso a cui lo studente si è iscritto in un anno accademico successivo a quello di iscrizione del corso principale;

Invece, se lo studente si è iscritto nello stesso anno accademico a entrambi i corsi, in occasione del primo bando di concorso per borse universitarie a cui partecipa, lo studente stesso presenta la domanda on-line di cui all'ART.13.1 (DOMANDA ON-LINE) con riferimento al corso che vuole che sia ritenuto principale, il quale rimarrà tale fino a quando vi sarà iscritto.

Lo studente può presentare la domanda on-line di partecipazione al presente bando unicamente per il corso principale e solo se tale corso rientra tra quelli di cui all'ART. 2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE).

ART. 12.2 (INCREMENTO DELL'ASSEGNO DI STUDIO E DEL CONTRIBUTO ALLOGGIO)¹³

Lo studente che soddisfa il requisito di merito anche per il corso secondario di cui all'ART. 12.1 (CORSO PRINCIPALE E CORSO SECONDARIO), riceve l'assegno di studio di cui all'ART. 6.1 (IMPORTI ASSEGNO DI STUDIO) e il contributo alloggio di cui all'ART. 7.1 (IMPORTI CONTRIBUTO ALLOGGIO), ove spettanti, con un incremento del 20%.

Il requisito di merito del corso secondario, da soddisfare ai fini del riconoscimento dell'incremento del 20%, differisce in base al corso frequentato:

- corsi di cui all'ART. 2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE): il requisito di merito è quello che verrebbe applicato ai sensi del presente bando se tale corso fosse quello principale;
- corsi di Università ubicate fuori dalla Valle d'Aosta: il requisito di merito è quello fissato dall'art. 5 del D.M. 1320/2021.

Lo studente che si trova nelle condizioni di cui al presente punto è tenuto a dichiarare, nella Sezione "note e dichiarazioni" della domanda on-line, i dati relativi alla seconda iscrizione (Università - corso di studi - anno di corso frequentato).

Lo studente, solo se è iscritto ad anni successivi al primo, è altresì tenuto a inviare l'autocertificazione esami aggiornata al 10 agosto 2023 via e-mail a borseunionline@regione.vda.it contestualmente all'inoltro della domanda tramite il servizio on-line (di cui all'ART.13.1 (DOMANDA ON-LINE)), allegando la scansione del proprio documento di identità.

¹³ Ai sensi dell'art.6 del D.M. 1320/2021.

ART. 13 (TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)

ART.13.1 (DOMANDA ON-LINE)

Per partecipare al concorso di cui al presente bando, lo studente deve presentare domanda tramite l'apposito servizio on-line, raggiungibile:

- al seguente [link](#)¹⁴;
- sul sito della Regione Autonoma Valle d'Aosta (www.regione.vda.it) tramite il seguente percorso: Homepage - Istruzione - Agevolazioni e borse di studio per studenti - Borse di studio a favore di studenti iscritti a Università ubicate in Valle d'Aosta.

L'accesso al servizio avviene tramite un'identità digitale (SPID, CIE, TS-CNS).

Non è prevista la consegna a mano delle istanze presso l'*Ufficio borse di studio*.

La domanda on-line è da presentare entro le ore 12:00 di venerdì 29 dicembre 2023, pena l'esclusione.

ART. 13.2 (PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE PER STUDENTI STRANIERI NON RESIDENTI IN ITALIA)

Lo studente straniero non residente in Italia impossibilitato a ottenere un'identità digitale (SPID, CIE, TS-CNS) deve richiedere le credenziali di accesso al servizio on-line di presentazione della domanda all'*Ufficio Borse di studio*, via mail, scrivendo a borseunionline@regione.vda.it.

Nella stessa mail lo studente dovrà allegare un proprio documento di riconoscimento e indicare un proprio recapito telefonico.

ART. 13.3 (COORDINATE BANCARIE)

Il conto corrente bancario o postale di cui lo studente fornisce le coordinate (IBAN) nella domanda on-line deve essere intestato o cointestato allo studente stesso. Sono ammesse le carte prepagate dotate di IBAN se dotate di un plafond residuo sufficiente ad accogliere i benefici.

Non sono ammessi i libretti postali, anche se provvisti di IBAN.

ART. 13.4 (VARIAZIONI ELEMENTI DICHIARATI NELLA DOMANDA ON-LINE)

Lo studente deve comunicare tempestivamente via mail a borseunionline@regione.vda.it ogni variazione relative a: indirizzo, modalità di pagamento, rinuncia agli studi, mancata iscrizione e ottenimento di benefici erogati da altri Enti. Alla suddetta mail lo studente deve allegare la scansione del proprio documento di identità.

¹⁴ https://gestionewww.regione.vda.it/istruzione/dirittostudio/borse_universita_valdostane/default_i.aspx

ART. 13.5 (CASI DI ESCLUSIONE)

E' escluso dal beneficio:

- lo studente che presenta la domanda on-line oltre il termine di scadenza stabilito;
- lo studente che presenta la domanda on-line non completa di tutti i dati richiesti;
- lo studente che non presenta la documentazione obbligatoria richiesta entro i termini di scadenza stabiliti dal bando;
- lo studente per il quale, a seguito di accertamenti d'ufficio, emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, oppure che non ha sanato, entro i termini previsti, irregolarità di compilazione ai sensi dell'art. 71, comma 3, dello stesso D.P.R.;
- lo studente che non ha perfezionato l'iscrizione all'anno accademico 2023/2024;
- lo studente che rinuncia agli studi durante l'anno accademico 2023/2024.

I casi di esclusione sopra elencati non hanno titolo esaustivo.

ART. 14 (FORMAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE GRADUATORIE)

ART. 14.1 (FORMAZIONE ELENCHI)

Gli studenti iscritti al primo anno a corsi di Laurea (L), corsi di Laurea magistrale a ciclo unico, corsi del triennio superiore di primo livello AFAM, Laurea magistrale (LM) e Biennio superiore di secondo livello AFAM in possesso dei requisiti di cui all'ART. 6.3 (ACCONTO ASSEGNO DI STUDIO) e all'ART. 7.5 (ACCONTO CONTRIBUTO ALLOGGIO) sono inseriti in appositi elenchi.

Gli elenchi sono ordinati in modo crescente sulla base dell'Indicatore ISEE-Universitario. A parità di condizione economica la posizione è determinata:

- in base alla votazione conseguita all'esame di stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore per gli studenti iscritti al primo anno a corsi di Laurea (L), Laurea magistrale a ciclo unico, del triennio superiore di primo livello AFAM;
- in base alla votazione del diploma di laurea ovvero del diploma di primo livello per gli studenti iscritti a corsi della Laurea magistrale (LM) e del Biennio superiore di secondo livello AFAM.

ART. 14.2 (FORMAZIONE GRADUATORIE)

Gli studenti in possesso dei requisiti di cui all'ART. 1.1 (ASSEGNO DI STUDIO), all'ART. 1.2 (CONTRIBUTO ALLOGGIO) e all'ART. 8 (MOBILITÀ INTERNAZIONALE) sono inseriti in apposite graduatorie, distinte ulteriormente tra le seguenti categorie di studenti:

- iscritti al primo anno a corsi di Laurea (L), corsi di Laurea magistrale a ciclo unico o a corsi del Triennio superiore di primo livello AFAM;
- iscritti ad anni successivi al primo a corsi di Laurea (L), corsi di Laurea magistrale a ciclo unico o a corsi del Triennio superiore di primo livello AFAM;
- iscritti al primo anno a corsi di Laurea magistrale (LM) o a corsi del Biennio superiore di secondo livello AFAM;
- iscritti ad anni successivi al primo a corsi di Laurea magistrale (LM) o a corsi del Biennio superiore di secondo livello AFAM.

Le graduatorie sono ordinate in modo crescente sulla base dell'indicatore ISEE-Universitario.

Nei casi di parità di ISEE-Universitario si applicano le seguenti disposizioni:

- per le graduatorie degli iscritti al primo anno a corsi di Laurea (L), corsi di Laurea magistrale a ciclo unico o a corsi del Triennio superiore di primo livello AFAM, la posizione è determinata in base alla votazione conseguita all'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore.
- per le graduatorie degli iscritti al primo anno a corsi di Laurea magistrale (LM) o a corsi del Biennio superiore di secondo livello AFAM, la posizione è determinata in base alla votazione del diploma di laurea ovvero del diploma accademico di primo livello.
- per le graduatorie degli assegni di studio degli iscritti ad anni successivi al primo, la posizione è determinata dal merito tenuto conto del numero di crediti conseguiti e delle relative votazioni.

Il punteggio attribuito al merito è determinato dalla seguente formula:

$$Punteggio\ di\ merito = \frac{A \times 100}{B \times 31}$$

- A è uguale alla somma dei voti¹⁵ delle prove registrate, rivalutati sulla base della seguente tabella:

Crediti della prova	Voto rivalutato
fino a 2 crediti formativi	¼ del voto
da 3 a 7 crediti formativi	½ del voto
da 8 a 12 crediti formativi	voto intero
oltre 12 crediti formativi	1 voto e ½

- B è uguale al numero di anni accademici precedenti a quello per cui si chiedono i benefici moltiplicato per 60; per gli studenti che chiedono i benefici per il primo anno della loro carriera universitaria, B è uguale a 60.

Solo per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, qualora le risorse disponibili non dovessero consentire l'attribuzione delle provvidenze a tutti gli studenti idonei all'assegno di studio, le graduatorie di cui sopra saranno ordinate secondo il merito, tenuto conto del numero di crediti conseguiti e delle relative votazioni.

Gli studenti di cui all'ART. 11 (STUDENTI CON DISABILITÀ) sono inseriti in graduatorie equivalenti a quelle sopra descritte, ma distinte.

Gli studenti di cui all'ART. 9 (PREMIO DI LAUREA) sono ordinati in un'unica graduatoria in ordine crescente sulla base dell'Indicatore ISEE-Universitario. A parità di ISEE-U precede lo studente con voto di laurea più alto.

ART. 14.3 (ESITO GRADUATORIE)

L'esito delle graduatorie verrà comunicato agli studenti tramite entrambi i seguenti canali:

- sms al numero di cellulare indicato nella domanda on-line;
- mail all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda on-line.

La comunicazione individuale riporta la posizione nella graduatoria di appartenenza, l'importo della provvidenza, nonché il numero e la data del provvedimento dirigenziale di riferimento.

L'esclusione dalle provvidenze di cui al presente bando di concorso verrà comunicata mediante l'invio di lettera raccomandata o PEC.

I provvedimenti dirigenziali sono consultabili al seguente [indirizzo](#)¹⁶ per 15 giorni dalla data di pubblicazione¹⁷. Qualora i provvedimenti dirigenziali contengano dati sensibili, gli stessi saranno sottratti alla pubblicazione.

¹⁵ Il voto 30 e lode vale 31; alle prove senza voto è assegnato un voto pari alla media aritmetica dei voti delle altre prove.

¹⁶ https://consultazionepd.regione.vda.it/amministrazione/atti/default_i.aspx

¹⁷ Al documento si accede inserendo negli appositi spazi di ricerca il numero e la data del provvedimento

ART. 15 (CONDIZIONI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE PROVVIDENZE)

ART. 15.1 (CONDIZIONI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO E DEL CONTRIBUTO ALLOGGIO)

All'assegnazione dell'assegno di studio, delle provvidenze a esso collegate, e del contributo alloggio si provvederà, **nei limiti delle risorse finanziarie disponibili**, con le modalità di cui al presente articolo.

ART. 15.2 (ISCRITTI AL PRIMO ANNO)

Agli studenti inseriti negli elenchi di cui all'ART. 14.1 (FORMAZIONE ELENCHI), entro il 30 aprile 2024 verranno assegnati, con provvedimento dirigenziale, i rispettivi acconti di cui all'ART. 6.3 (ACCONTO ASSEGNO DI STUDIO) e di cui all'ART. 7.5 (ACCONTO CONTRIBUTO ALLOGGIO).

Agli studenti inseriti nelle graduatorie di cui all'ART. 14.2 (FORMAZIONE GRADUATORIE) entro il 31 ottobre 2024, sempre con provvedimento dirigenziale, verrà assegnato:

- il saldo, pari al 75%, dell'assegno di studio e del contributo alloggio agli studenti già presenti negli elenchi di cui all'ART. 14.1 (FORMAZIONE ELENCHI);
- l'intero importo dell'assegno di studio e del contributo alloggio agli studenti che, non presenti nei sopra citati elenchi, hanno maturato il requisito di merito entro i termini previsti dall'ART. 4.1 (REQUISITO DI MERITO).

ART. 15.3 (ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO)

Agli studenti inclusi nelle graduatorie di cui all'ART. 14.2 (FORMAZIONE GRADUATORIE), entro il 30 aprile 2024 verranno assegnati, previo provvedimento dirigenziale, l'assegno di studio e il contributo alloggio in rispettive uniche soluzioni.

L'integrazione dell'assegno di studio per mobilità internazionale e il correlato contributo alloggio, verranno assegnati con provvedimento dirigenziale entro il 31 ottobre 2024 agli studenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- aver ottenuto il riconoscimento dei crediti maturati all'estero da parte dell'Ateneo di appartenenza;
- aver presentato i giustificati di spesa relativi alle spese di soggiorno sostenute all'estero all'*Ufficio Borse di studio* entro il 30 settembre 2024.

Le posizioni in sospeso saranno oggetto di successivi provvedimenti dirigenziali.

ART. 15.4 (STUDENTE BENEFICIARIO DI ANALOGHE PROVVIDENZE)

Lo studente che risulti beneficiario di provvidenze analoghe a quelle di cui al presente bando di concorso, relative al medesimo anno di corso, in data successiva a quella della presentazione della domanda on-line, potendo beneficiare di una sola di esse dovrà scrivere tempestivamente a borseunionline@regione.vda.it, dichiarando quale provvidenza vuole conservare.

Qualora lo studente rinunci all'assegno di studio o al contributo alloggio, di cui al presente bando di concorso, al fine di garantirsi un'analogha provvidenza di un altro Ente di importo maggiore, riceverà la provvidenza rimanente di cui al medesimo presente bando di concorso in misura ridotta, così da rendere l'ammontare complessivo percepito dallo studente (provvidenza di cui al presente bando + provvidenza di altro Ente) non superiore alla somma dei due benefici (assegno di studio + contributo alloggio) previsti dal presente bando di concorso.

ART. 16 (ACCERTAMENTI E SANZIONI)

L'Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, dispone in ogni momento le necessarie verifiche per controllare la veridicità delle dichiarazioni fatte avvalendosi anche dei controlli a campione.

Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dal presente bando, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dell'assegno di studio, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato. Lo studente deve restituire la somma erogata ed è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa, di cui all'art. 10 del D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi.